

COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilasei e questo giorno ventitré del mese di febbraio, alle ore 17,45, in prima convocazione, nella sala consiliare, previo avviso regolarmente notificato, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in sessione straordinaria in seduta pubblica.

DELIBERAZIONE

_{N.} 20

OGGETTO: URBANISTICA – L.R. 1/05 - Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione – Approvazione.

Del

23.02.2006

Sono presenti, dei n. 20 consiglieri assegnati al Comune, n. 13 come segue:

Latini Denise
Turbini Alessio
Capecchi Federigo
Cibecchini Fabio
Campatelli Giovanni
Lottini Irene
Signorini Massimiliano
Benincasa Cristina
Ferrara Giuseppe
Campriani Angelita

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	<u> </u>
X	
X	
	X
X	
X	

Senesi Massimo Casini Stefano Migliorini Enzo Fedi Alessandro Spini Andrea Fusi Roberto Ciampolini Filippo Bazzani Massimo Bardi Simone Bellucci David Ed il Sindaco Campinoti Andrea

Presenti	Assenti
X	
	X
X	
	X
	X
	X X X
	X
	X
X	
X	
	X

PRESIEDE il Sig. Campatelli Giovanni

PARTECIPA il Segretario Generale dott. Antonio Favara, incaricato della redazione del presente verbale

SCRUTATORI Lottini - Senesi - Migliorini

ASSESSORI PRESENTI: Betti Francesco - Borghini Roberto



Presidente

Urbanistica L.R. 1/05 art. 19. Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione. Approvazione.

Assessore Roberto Borghini

Si tratta di approvare un Regolamento che disciplina l'attività del Garante della comunicazione per

l'elaborazione degli strumenti urbanistici.

È una figura importante, introdotta dalla legislazione più recente per garantire che nella fase di predisposizione e nella fase di approvazione degli strumenti urbanistici ci sia uno scambio di informazioni e uno scambio di comunicazioni fra i cittadini e il Comune, l'Ente che elabora questo strumento urbanistico, in grado di garantire il massimo della partecipazione e il massimo della trasparenza.

Il termine, rispetto a quello che c'era all'inizio in relazione alla normativa sull'urbanistica, è

leggermente cambiato.

Prima si parlava di Garante dell'informazione in quanto si vedeva soprattutto in questa figura il responsabile del fatto che le varie fasi di elaborazione dello strumento urbanistico venissero comunicate in tempo e con il massimo della chiarezza alla cittadinanza.

Il fatto che si chiami Garante della comunicazione introduce anche il criterio che questa figura deve garantire che le richieste, innanzitutto, e poi i contributi per l'elaborazione degli strumenti urbanistici da parte dei cittadini arrivino correttamente e abbiano tempestivamente una risposta.

Il Regolamento, si può entrare nel dettaglio, ma comunque prevede alcune regole su come si deve svolgere questa attività. Vi elenco semplicemente gli articoli, poi, se volete, si può entrare nel dettaglio.

Il primo articolo individua le funzioni, il secondo i compiti, cioè non solo le funzioni e le finalità

ma anche come si svolge questa attività.

Il primo punto, nei confronti dell'esterno; il terzo punto all'interno delle procedure, è importante che intervenga in tutti i passaggi procedurali significativi; l'ultimo punto, il quarto: la scelta del garante; il quinto è un regime transitorio per i casi in cui uno strumento urbanistico ha già un garante dell'informazione e si deve passare all'applicazione di questo nuovo Regolamento.

Io non direi altro. Se ci sono richieste di chiarimenti si può rispondere in merito.

Bellucci David

Chi sarà il Garante?

Assessore Roberto Borghini

Quello che c'era già. Viene riconfermato.

Durante la discussione ha preso posto in Consiglio il consigliere Casini.

Al momento della votazione risultano presenti n. 14 componenti il Consiglio Comunale ed assenti il Sindaco ed i consiglieri: Benincasa, Fedi, Spini, Fusi, Ciampolini e Bazzani.


(N, 20)

OGGETTO: URBANISTICA – L.R. 1/05 - Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione – Approvazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione avente per oggetto "URBANISTICA – L.R. 1/05 - Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione – Approvazione.";





VISTI gli allegati pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 18.08.2000 del responsabile del settore Assetto del territorio in ordine alla regolarità tecnica e dal responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Con votazione espressa per alzata di mano dal seguente esito:

PRESENTI n. 14
VOTANTI n. 14
VOTI FAVOREVOLI n. 14
VOTI CONTRARI nessumo.

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione di seguito riportata:

"IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L.R. n. 1 del 03.01.2005 (Norme per il governo del territorio) e successive modifiche ed integrazioni, nonché la circolare interpretativa approvata con delibera G.R.T. n. 289 del 21.02.2005 recante indicazioni per la prima applicazione delle disposizioni della legge in ordine ai procedimenti comunali;

Visti, in particolare, gli articoli 19 (il garante della comunicazione) e 20 (funzioni del garante) capo III (gli istituti della partecipazione) titolo II (norme procedurali comuni) della richiamata L.R. 1/05 e preso atto della necessità di dotarsi di un regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione;

Richiamati gli articoli 7 (Regolamenti), 8 (partecipazione popolare) e 10 (Diritto di accesso e di informazione) del D.Lgs 267/00 e successive modifiche ed integrazioni e l'art. 10 del D.Lgs 165/01;

Visti gli articoli 15 (diritto di informazione) e 61 (diritto di accesso e di informazione dei cittadini) dello Statuto Comunale;

Ritenuto di dover approvare il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/05 nel testo di seguito riportato;

DELIBERA

di approvare il Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della comunicazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/05 secondo il testo che di seguito riportato:

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEL GARANTE DELLA COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 19 DELLA L.R. 1/05.

Art. 1 Funzioni del garante della comunicazione

- 1. Nello spirito della partecipazione dei cittadini alla formazione dei procedimenti amministrativi, nell'ottica della trasparenza degli atti amministrativi, con l'obiettivo di predisporre azioni democratiche, condivise e consapevoli, il garante della comunicazione assicura a tutti i cittadini, agli enti e alle associazioni la conoscenza effettiva e tempestiva delle scelte e dei supporti conoscitivi relativi alle varie fasi procedurali di formazione ed adozione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio.
- 2. Il garante della comunicazione, secondo quanto dettato al precedente comma 1, promuove l'informazione, ai cittadini stessi singoli o associati, del procedimento in essere, nelle forme e con le modalità più idonee da sé stesso stabilite in base alla struttura dell'ente, avvalendosi principalmente dell'ufficio relazioni con il pubblico (URP).

and the second of the second o

Art. 2 Compiti del garante della comunicazione nei confronti dell'esterno

- 1. In merito al percorso di formazione e approvazione dello strumento di pianificazione territoriale (piano strutturale comunale disciplinato dall'art. 53 della L.R. 1/05) e nel momento della formazione degli atti di governo del territorio e delle relative varianti particolarmente significativi per la vita e lo sviluppo del governo del territorio comunale, il garante della comunicazione si attiva (indipendentemente da puntuali istanze pervenute formalmente agli atti dell'ente) per promuovere la conoscenza dell'attività in corso, per coinvolgere la cittadinanza e per condividere gli argomenti al fine di apportare un accrescimento culturale reciproco, di attivare modificazioni del territorio rispondenti alle esigenze locali nell'ottica dello sviluppo sostenibile e di ridurre e limitare l'innesco dei conflitti.
- 2. Per poter realizzare tale attività, che nel metodo potrà essere ottimizzata di volta in volta ed adeguata al tipo di procedura ed alla sua complessità, il comune mette a disposizione del garante della comunicazione adeguate risorse in modo da rendere possibile, efficace ed effettivo l'esercizio delle proprie funzioni.
- 3. Per le procedure più complesse, a discrezione dello stesso garante con l'ausilio del responsabile del procedimento e del dirigente, dovrà essere garantita la diffusione delle notizie con mezzi di comunicazione ad ampio raggio quale la pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente, sul periodico "Certaldo notizie", nonché, per casi particolarmente significativi, sui giornali quotidiani a tiratura locale.

In ogni procedura dovrà essere garantita la seguente diffusione minima per tutte le fasi decisionali significative:

- pubblicazione di articoli o notizie sul sito ufficiale internet dell'ente,
- avvisi e manifesti (formato A3) da collocare all'albo pretorio, alla sede dell'ufficio urbanistica, alla sede dell'URP.
- 4. In ogni fase del percorso di formazione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio e delle relative varianti, il garante della comunicazione è tenuto ad informare i singoli interessati che formulano una istanza scritta in merito allo stato di avanzamento della procedura, alla tempistica dei passaggi successivi, alla previsione dei momenti intermedi del procedimento (conferenze di servizi, adozione, deposito, osservazioni, esame delle osservazioni) e della conclusione del procedimento con l'approvazione. La risposta ufficiale alla domanda scritta dovrà avvenire entro 30 giorni dall'acquisizione dell'istanza stessa al protocollo dell'ente.

Art. 3 Compiti del garante della comunicazione all'interno delle procedure

- 1. Per poter esercitare al meglio i compiti definiti al precedente articolo 2, il garante deve rapportarsi costantemente con il gruppo di progettisti (interni od esterni) incaricati della progettazione urbanistica. Dovrà essere, infatti, pienamente coinvolto nelle scelte strategiche del progetto in modo da poter spiegare, giustificare e difendere agli interessati sia l'essenza e la motivazione del progetto che i vari passaggi formali dell'iter. Ciò è anche di fondamentale importanza per poter redigere correttamente e rigorosamente il rapporto di cui al successivo comma 2.
- 2. In sede di assunzioni delle determinazioni provvedimentali per l'adozione ed approvazione dello strumento di pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, il garante della comunicazione provvede alla stesura di un rapporto sull'attività svolta all'interno del procedimento in oggetto, come definito dall'art. 20, comma 2, della L.R. 1/05.
- 3. Tale rapporto deve contenere sia la sintesi degli interventi attuati per diffondere la conoscenza dell'attività alla popolazione sia la descrizione più specifica degli interventi attuati nei confronti di singoli cittadini che hanno attivato istanze puntuali e specifiche. Il rapporto deve altresì contenere dettagli sui rapporti attivati con altre unità dell'ente (ufficio urbanistica, URP) e/o con il difensore civico, sul collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna, sulla interconnessione mediante sistemi informatici, nei limiti della riservatezza e della segretezza.





Art. 4 Scelta del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dal Responsabile del Settore Assetto del Territorio ed è scelto tra il personale interno della struttura dell'ente (ad esclusione del responsabile del procedimento) oppure all'esterno, come definito all'art. 19, comma 2, della L.R. 1/05.

2. Il garante della comunicazione è nominato all'attivazione di ogni singolo procedimento, tramite

apposita determinazione dirigenziale.

Art. 5 Regime transitorio in merito al garante della comunicazione

1. I garanti nominati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento vengono automaticamente confermati e soggiacciono alle relative norme in esso contenute."







COMUNE DI CERTALDO

Provincia di Firenze

PAR	ERI resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 allegati alla deliberazione onsiglio Comunale:
aven	te il seguente OGGETTO:
	ANISTICA – Regolamento per la disciplina dell'esercizio delle funzioni del garante della unicazione ai sensi dell'art. 19 della L.R. 1/05 – Approvazione.
****	**************************************
	Visto l'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267 esprimo parere favorevole in ordine alla OLARITA' TECNICA della presente proposta di deliberazione.
	Vedi sul retro eventuale parere contrario.
Certa	1do, 14 FEB 2006 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
	Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto e rilevato che la stessa non presenta aspetti di natura contabile, <u>non esprime alcun parere in merito</u> in quanto non ricorrono gli estremi per l'espressione del parere di cui all'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
	Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto <u>esprime parere favorevole</u> in ordine alla regolarità contabile della medesima ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n.267.
Certa	IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

en de la finale de la companya de l La companya de la co La disposición de la companya de la



Estratto dal verbale originale, in carta libera per uso amministrativo.

Certaldo, **9** 6 MAR. 2006



IL FUNZIONARIO LESPONSABILE